

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. Pasqualina Fossari**  
**Viale Luigi Cadorna Is. 212 Comp. V**  
**98123 MESSINA**  
**e-mail avv.pasqualinafossari@gmail.com**  
**pec [avv.pasqualinafossari@pec.giuffre.it](mailto:avv.pasqualinafossari@pec.giuffre.it)**  
**Tel 090.710777**  
**Cell. 3490807213**

**TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Prof.ssa NIOSI MARIA ANTONIETTA, nata a Patti (ME) il 30 luglio 1970, C.F. NSI MNT 70L70 G377S, residente in Messina, Via Giovanni Paolo II n. 20/0 P. 03, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Luigi Cadorna is. 212 comparto V, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Fossari (C.F. FSS PQL 78E50 F537X - Fax n. 0909148687 - PEC [avv.pasqualinafossari@pec.giuffre.it](mailto:avv.pasqualinafossari@pec.giuffre.it) - e-mail [avv.pasqualinafossari@gmail.com](mailto:avv.pasqualinafossari@gmail.com), indirizzi ai quali chiede esplicitamente gli vengano effettuate tutte le comunicazioni di cancelleria, le notifiche e le eventuali opposizioni) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

- ricorrente -

**CONTRO**

- 1) MINISTERO della ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, P.I. 80185250588, Via Trastevere n. 76/A, Roma, rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in Messina, Via Dei Mille n. 65;
- 2) M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SICILIA, in persona del Direttore pro tempore, C.F. 81002530871, Via G. Fattori n. 60, Palermo, rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in Messina, Via Dei Mille n. 65;
- 3) M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SICILIA AMBITO TERRITORIALE di Messina, in persona del Direttore pro tempore, C.F. 80005000833, con sede in Messina, Via San Paolo n. 361 ex IAI, rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in Messina, Via Dei Mille n. 65;



4) M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PRIMO MILAZZO  
MILAZZO – MEIC88300C, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore,  
C.F. 82002420832, con sede in Milazzo, Via del Quartiere n. 26, rappresentato,  
difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Messina, con sede in Messina, Via Dei Mille n. 65;

\* \* \* \* \*

Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni che seguiranno si premette in fatto  
che:

I) in data 3 marzo 2021, la Dott.ssa Niosi Maria Antonietta ha sottoscritto con  
l'Istituto Comprensivo Primo di Milazzo (MEIC88300C) un contratto di  
lavoro a tempo determinato con durata dal 3 marzo 2021 al 10 marzo 2021 per  
l'insegnamento di Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado  
(cfr. allegato n. 3);

- successivamente, l'Istituto Comprensivo Primo di Milazzo (MEIC88300C)  
comunicava alla Dott.ssa Niosi di dover rivedere integralmente la posizione  
della stessa poiché il corso di laurea conseguito dalla Niosi non le permetteva  
di insegnare, a loro dire, latino e italiano e conseguentemente di non ritenere  
più valido il punteggio conseguito precedentemente al contratto di lavoro  
sottoscritto in data 3 marzo 2021;

- in realtà, la Dott.ssa Niosi ha conseguito la laurea in lettere in data 26 luglio  
2005 vecchio ordinamento e, pertanto, può insegnare lingua italiana poiché ha  
conseguito due annualità di Letteratura Italiana e Glottologia; può insegnare  
lingua greca poiché ha conseguito due annualità di Letteratura Greca, Latina,  
Storia Greca e Romana, e può insegnare lingua latina così come attestato dal  
DICAM di Messina (cfr. attestazione DICAM allegata al n. 4).

La Dott.ssa Niosi Maria Antonietta, pertanto, possiede un curriculum  
universitario corretto per le varie classi di concorso e nessuna decurtazione di  
punteggio poteva essere fatta dall'Istituto Comprensivo Primo di Milazzo.

- In data 15 novembre 2021, la Dott.ssa Niosi Maria Antonietta chiedeva a  
mezzo pec all'Istituto Comprensivo Primo di Milazzo la regolarizzazione



contrattuale e la rettifica dei punteggi riconosciuti in graduatoria non avendo avuto alcuna notizia in tal senso dal 10 marzo 2021 (cfr. pec del 15 novembre 2021, allegata al n. 5);

- in data 18 novembre 2021, I.C. PRIMO – MILAZZO, con decreto Prot. 0012912 del 18/11/2021 convalidava il punteggio graduatoria d'istituto 3 fascia GPS 2 fascia. Biennio 2020/21- 2021/22 della Prof.ssa Niosi Maria Antonietta nata a Patti il 30/07/1970 – C-F. NSIMNT70L70F377S e decretava:

“La convalida del punteggio assegnato alla prof.ssa Niosi Maria Antonietta già attribuito come appresso indicato:

Codice	Codice e Descrizione	Sistema	Ufficio	Verifi
NSIMNT70L70G3	A022 - Italiano, Storia, Ed. Civica e Geografia Scuola Secondaria di I Grado	25.50	25.50	25.5
NSIMNT70L70G3	A011 - Discipline Letterarie e Latino	25.50	25.50	25.5
NSIMNT70L70G3	A013 - Discipline Letterarie, Latino e Greco	28.50	25.50	25.5
NSIMNT70L70G3	A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado	25.50	25.50	25.5

(cfr. allegato n. 2).

Il punteggio come determinato dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Primo – Milazzo non è corretto. La Prof. Niosi Maria Antonietta possedeva (cfr. graduatoria 2017/2020, allegata al n. 6) i seguenti punteggi:

- **Codice A022** - Italiano, Storia, Ed. Civica e Geografia Scuola Secondaria di I Grado= **punteggio conseguito 57** (giusta graduatoria del 2017) oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2017/2018 presso I.C. Mazzini Messina dal 14/11/2017 al 12/06/2018 (punti 12), oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2018/2019 presso Istituto Superiore Caminiti – Trimarchi dal 26/10/2018 al 30/06/2019 (punti 6) e oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Nautico Caio – Duilio di Messina dal 04/11/2019 al 07/04/2020 (punti 6);

- **Codice A011** - Discipline Letterari e Latino= **punteggio conseguito 51** (giusta graduatoria sino al 2017) oltre l'insegnamento nell'anno scolastico



2017/2018 presso I.C. Mazzini Messina dal 14/11/2017 al 12/06/2018 (punti 6), oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2018/2019 presso Istituto Superiore Caminiti – Trimarchi dal 30/10/2018 al 30/06/2019 (punti 6) e oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Nautico Caio – Duilio di Messina dal 04/11/2019 al 07/04/2020 (punti 6);

- **Codice A013** - Discipline Letterarie, Latino e Greco= **punteggio conseguito 56** (giusta graduatoria sino al 2017) oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2017/2018 presso I.C. Mazzini Messina dal 14/11/2017 al 12/06/2018 (punti 6), oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2018/2019 presso Istituto Superiore Caminiti – Trimarchi dal 30/10/2018 al 30/06/2019 (punti 12) e oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Nautico Caio – Duilio di Messina dal 04/11/2019 al 07/04/2020 (punti 6);

- **Codice A012** - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado= **punteggio conseguito 61,50** (giusta graduatoria sino al 2017) oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2017/2018 presso I.C. Mazzini Messina dal 14/11/2017 al 12/06/2018 (punti 6), oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2018/2019 presso Istituto Superiore Caminiti – Trimarchi dal 30/10/2018 al 30/06/2019 (punti 12) e oltre l'insegnamento nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Nautico Caio – Duilio di Messina dal 04/11/2019 al 07/04/2020 (punti 12);

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

1) Sul *fumus boni iuris*.

#### **SULL' ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO. NEL MERITO.**

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante alla Prof. Niosi Maria Antonietta, all'interno della graduatoria di 3° fascia GPS 2° fascia per i punteggi conseguiti dal 2014 al



2021, previo annullamento del decreto convalida punteggio d'istituto 3 fascia GPS 2 fascia decretato dall'Istituto Comprensivo "Primo di Milazzo" mai notificato alla ricorrente (cfr. decreto convalida punteggio graduatoria del 18 novembre 2021, Prot. 0012912, allegato al n. 2), con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto:

per A011 di 75.00 in luogo di 25,50;

per A012 di 75.5 in luogo di 25.50;

per A013 di 80.00 in luogo di 25.50 e

per A022 di 81.00 in luogo di 25.50.

In particolare, la ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di 3° fascia GPS 2° fascia, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di supplente, dal a.s. 2006/2007 al a.s. 2019/2020 (14 anni), di cui per gli anni 2006-2007-2008 presso istituti paritari (non conteggiati) e dal 2013 al 2020 presso la Pubblica amministrazione (cfr. domanda di presentazione del 24 luglio 2020 - istanza on line n. prot: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1029144.24-07-2020, allegata al n. 3 dalla quale emergono i singoli contratti di lavoro ed alla quale si riporta integralmente).

## **2) ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE.**

Il decreto di annullamento della procedura d'individuazione dell'avente titolo a supplenza, con conseguente annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato, è stato adottato in palese violazione di legge e con eccesso di potere, anche sotto altro aspetto.

Invero la ricorrente non ha mai ricevuto il decreto di rettifica punteggio a seguito della verifica titoli formulata dall'I.C. Primo di Milazzo.

Il comma 6 dell'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede espressamente che il Dirigente Scolastico, in caso di mancata convalida del punteggio, debba emettere un decreto di rettifica che deve essere notificato all'interessato e alle "istituzioni scolastiche scelte nel modello D3".



Il provvedimento di rettifica di attribuzione del punteggio è un atto recettizio e come tale deve essere comunicato all'aspirante, in quanto incide nella sfera giuridica del destinatario, producendo chiari effetti innovativi.

Ne deriva che la Prof. Niosi non ha potuto apprestare le proprie difese, anche attraverso la formulazione di controdeduzioni, con conseguente vizio formale del susseguente decreto di annullamento del contratto perché affetto da nullità, illegittimità e/o annullabilità.

### **3) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, COMMA 5, D.M. 717/2014).**

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale docente.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7, devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso, come da nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla



rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Tuttavia, il decreto di rettifica del punteggio, mai comunicato alla ricorrente, è stato emesso solo in data 18 novembre 2021, come è dato desumersi dal decreto convalida punteggio Prot. 0012912 del 18 novembre 2021 allegato al n. 2.

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte della Prof. Niosi e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio dimostra il grave inadempimento perpetrato dalla Istituzione scolastica.

L'Istituzione scolastica, nel caso di specie, è venuta meno a un preciso onere imposto normativamente, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda della Prof. Niosi ha



come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, verranno caducati gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti al contratto di lavoro, con riconoscimento del servizio che verrà considerato prestato solo di fatto.

Pertanto, la Prof. Niosi, non solo ha subito un ingiusto ordine di chiamata che gli avrebbe consentito di lavorare presso scuole vicine alla propria residenza ma, con riferimento all'inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio, non si vedrà riconosciuto il punteggio corretto relativo al servizio svolto ma quello attribuito erroneamente all'Istituto Comprensivo Primo di Milazzo.

Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda della Prof. Niosi Maria Antonietta.

Per quanto sopra, si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'Istituzione scolastica ha causato un grave pregiudizio per la ricorrente, la quale non può e non deve subire conseguenze per il grave inadempimento dell'amministrazione resistente.

In conclusione, il comportamento perpetrato giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate dalla Niosi, ma in particolare con riferimento al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto sino all'emissione del decreto di rettifica.

#### **4) ILLEGITTIMITÀ NEL MERITO DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO.**

Nel merito, il provvedimento di rettifica del punteggio è illegittimo.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante alla Prof. Niosi, all'interno della graduatoria di III fascia GPS II fascia, previo annullamento del provvedimento di rettifica del punteggio, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti i punteggi pari a 25.00 al posto di quelli conseguiti in tutti gli anni di corretto inserimento della graduatoria GPS, con conseguente rettifica della stessa.

Ma vi è di più!





La ricorrente dal 2006 al 2008 ha insegnato presso Istituti paritari e nessun punteggio è stato attribuito alla Miosi.

Certamente il differente e ingiustificato trattamento apportato dalla richiamata normativa si prospetta in contrasto con il principio di razionalità di cui all'art. 3 Costituzione, derivante dalla palese irragionevolezza dell'adozione di un criterio di discriminazione che determina l'esclusione dai suddetti benefici di alcuni dipendenti.

La disciplina impugnata appare, altresì, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, in riferimento all'adempimento, da parte dello Stato, dei doveri di solidarietà sociale, nonché con l'art. 35 della Carta Costituzionale, in quanto la mancata previsione della possibilità di acquisizione del punteggio, nel caso di specie, implica che la normativa impugnata offra una tutela limitata ad alcuni dipendenti della pubblica amministrazione.

Posto che il servizio prestato presso le scuole Istituti paritari sino ad ora richiamate deve considerarsi valido per i motivi sopra esposti, occorre inoltre evidenziare, con riferimento al mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica dal gennaio 2014, che la rettifica del punteggio è illegittima anche sotto altro profilo.

Come si è avuto modo di chiarire, in conseguenza dell'esclusione o di un eventuale modifica punteggi e posizioni, l'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio (art. 6 comma 15 D.M. 50/2021, come già previsto dall'art. 7 comma 7 D.M. 640/2017).

Si deve però rilevare che il servizio prestato "medio tempore" viene considerato come servizio di fatto solo ove il punteggio attribuito sia conseguente a dichiarazione mendace e non già se si tratta di errata valutazione. Ne discende che, se l'aspirante in sede di compilazione della domanda, ha indicato un servizio come specifico mentre detto servizio era da valutare come aspecifico, appare evidente che si tratta di una semplice errata valutazione dei



titoli.

L'Istituzione scolastica, infatti, ha in più occasioni chiarito che "il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa".

Pertanto, poiché nessuna dichiarazione mendace è stata mai resa dalla Niosi, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta con l'atto qui impugnato, non dovranno essere caducati gli effetti giuridici inerenti ai diversi contratti di lavoro intercorsi con l'Istituzione scolastica pubblica, ma il servizio prestato dovrà essere riconosciuto non solo di fatto ma anche di diritto.

#### **5) RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE.**

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato in capo alla Prof.ssa Niosi Maria Antonietta un danno ingiusto, meritevole di ristoro, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale.

Infatti, in seguito alla rettifica del punteggio della graduatoria, la ricorrente ha dovuto subire gli effetti del decreto di annullamento della procedura d'individuazione dell'avente titolo a supplenza con conseguente annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato, con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerenti al predetto contratto, con il solo riconoscimento del trattamento economico per il servizio, che si considera solo di fatto.

In primo luogo, quindi, la Niosi ha subito nello scorso settembre e subirà un ingiusto danno che dalla inevitabile nuova collocazione in graduatoria, per il trienni 2022/2025.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di controparte ha determinato nei confronti della ricorrente un grave danno da perdita di chance,



intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche con riferimento ai titoli di servizio per l'inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che siano evidenti gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, foriera di un danno ingiusto per la ricorrente, meritevole di ristoro patrimoniale.

#### **6) SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA**

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente al posto di lavoro e all'inserimento nelle graduatorie III fascia GPS II fascia, con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della prossima scadenza delle predette graduatorie valide per il periodo 2022-2023.

L'illegittima valutazione del punteggio effettuata dall'I.C. Primo di Milazzo, di fatto determina l'inevitabile ricollocazione in graduatoria della Prof. Niosi, con sicuro nocumento per la stessa, la quale si vedrà drasticamente limitati nuovi conferimenti di incarichi per le prossime annualità, attesa l'imminente entrata



in vigore delle graduatorie per il profilo di graduatori GPS, triennio 2022-2025. Inoltre, in riferimento all'art. 7 comma 7 del D.M. 717/2014 "...[omissis] l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio."

Pertanto, anche con riferimento a questo profilo, la Niosi non potrà godere del punteggio effettivamente spettante.

Non da ultimo, occorre sottolineare che la ricorrente, dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio, con conseguente ricollocamento in graduatoria, non ha potuto usufruire dei benefici dei punteggi spettanti.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già lesa, nelle more del giudizio ordinario.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente Prof. Niosi Maria Antonietta, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

#### RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, affinché, previ gli incumbenti di rito, e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, Voglia, accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1) In via cautelare, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di rettifica del punteggio (decreto convalida punteggio graduatoria del 18 novembre 2021, Prot. 0012912 emesso dall'I.C. Primo di Milazzo);



- 2) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0012912 del 18.11.2021 emesso dall'I.C. Primo di Milazzo, e/o comunque caducarlo con ogni e qualsiasi statuizione;
- 3) Conseguentemente, convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica;
- 4) Per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente validità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo primo di Milazzo dal 03.03.2021 al 10.03.2021 e tutti gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti il servizio prestato;
- 5) Conseguentemente, ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro o, in subordine, corrispondergli quanto dovuto, anche a titolo risarcitorio;
- 6) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi anche in via equitativa.
- 7) Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.
- 8) In via istruttoria: a) Ordinare ai resistenti l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente con tutta la documentazione allegata;
- b) La nomina, occorrendo, di Consulente Tecnico d'Ufficio, al fine di determinare il diritto vantato dalla ricorrente e il conseguente danno subito.
- Con riserva di integrare e/o modificare la domanda e/o le richieste istruttorie anche a seguito dell'esame dell'appostazione processuale delle controparti.
- Si allegano:
- 1) Procura alle liti;



- 2) decreto di convalida punteggio graduatoria d'istituto 3° fascia GPS 2 fascia.  
Prot. 0012912 del 18 novembre 2021 emesso dall'I.C. Primo Milazzo mai  
notificato alla ricorrente;
- 3) Contratto prot. N. 2590 dell'I.C. Primo Milazzo del 3 marzo 2021;
- 4) Attestazione Dicam del 3 novembre 2021;
- 5) Lettera Pec del 15 novembre 2021;
- 6) domanda di inserimento m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO  
UFFICIALE.I.1029144.24-07-2020 con elenco dei contratti di lavoro dal 2014  
al 4 settembre 2020;
- 7) contrattai di lavoro nell'anno scolastico 2021/2022.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della  
presente controversia è indeterminabile e che trattasi di controversia esente per  
motivi reddituali giusta ammissione al patrocinio a spese dello Stato n.  
2804/2021 del 24 novembre 2021.

Salvo ogni altro diritto.

Messina 10 febbraio 2022

(Avv. Pasqualina Fossari)



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Pasqualina Fossari, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

#### ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

#### VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutto il personale docente inserito nella graduatoria III fascia GPS II fascia per le classi di concorso A011, A012, A013 e A022 della Provincia di Messina attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2) ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "personale docente inserito nella graduatoria III fascia GPS II fascia per le classi di concorso A011, A012, A013 e A022 della Provincia di Messina;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .



Messina 10 febbraio 2022



(Avv. Pasqualina Fossari)





Il sottoscritto informato ai sensi dell'art. 4, III comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nominano loro procuratore e difensore l'Avv. PASQUALINA FOSSARI, delegandolo a rappresentarli e difenderli in ogni stato e grado del presente giudizio e conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa ed a manleva, nominare sostituti ed eleggono, a tal fine, domicilio presso il suo studio sito in Messina, Viale Luigi Cadorna is. 212 Comp. V.

Dichiarano di avere preso visione della informativa resa ai sensi del D.LGS. 196/03 e di conseguenza autorizzo il trattamento dei dati personali.

  
PER AUTENTICA  






**TRIBUNALE DI MESSINA**  
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 745/2022 r.g.,  
ritenuto opportuno provvedere nel contraddittorio delle parti, non ravvisandosi ragioni di  
somma urgenza;  
visti gli artt. 415 e 669 *bis* e ss. c.p.c.;  
visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n.  
77/2020 e s.m.i.;

**p.q.m.**

fissa per la trattazione della causa l'udienza del 15.3.2022, disponendo che copia del ricorso  
e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 15 giorni;  
autorizza la notifica ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet  
delle amministrazioni resistenti;  
dispone che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte  
contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima della data di  
udienza;  
avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le  
conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della  
cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento  
decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata  
costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere  
emesso.  
Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione  
scritta".

Messina, 12/02/2022

Il Giudice  
*Valeria Totaro*



